

Allegato **B** al numero di repertorio 168.302/52.330

STATUTO

CAPO I

Costituzione della società

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata

"IMEBEP - SOCIETA' PER AZIONI"

enunciabile pure abbreviatamente

"IMEBEP - S.P.A.".

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto l'edificazione delle opere e la costruzioni di impianti occorrenti al funzionamento:

- a) di un centro di smistamento merci comprendente un centro doganale, centro smistamento containers, autoporto, depositi di merci allo stato nazionale e/o estero e tutte le infrastrutture idonee a realizzare centri per il trasporto merci per terra, acqua e cielo;
- b) di strutture atte al funzionamento di un centro per il collaudo cisterne e containers;
- c) di strutture finalizzate al collaudo tecniche in genere, ivi compreso l'approntamento di idonea pista per il collaudo della frenatura;
- d) di strutture atte al lavaggio e servizi diversi di mezzi di autotrasporto in genere;
- e) di strutture atte a commercializzare o diffondere e divulgare su qualunque mercato la produzione dell'economia piacentina;
- f) di strutture atte alla distribuzione di prodotti italiani ed esteri.

La società potrà gestire direttamente i centri e le strutture di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) o concederli in locazione o ad altro titolo.

Potrà pure gestire direttamente o concederli in locazione o ad altro titolo - nell'ambito delle strutture sovradescritte - bar, ristorante, hotel e servizi connessi, nonché l'esercizio di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge.

La società potrà promuovere ogni iniziativa atta allo sviluppo dell'economia piacentina.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che si ritiene utile al conseguimento degli scopi sociali, compresi l'acquisto, la cessione anche a titolo gratuito e la permuta di immobili.

La società potrà anche rilasciare fidejussioni o garanzie anche a favore di terzi su apposita deliberazione assembleare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà assumere partecipazioni in altre società ed associarsi con Enti ed Istituti ma sempre con responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritto.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 95/1974 convertito nella legge 216/1974 e modificato con l'articolo 12 della legge 23 marzo 1983 numero 77, nella legge 2 gennaio 1991 numero 1, nonché nella legge numero 197 del 5 luglio 1991.

I soci possono effettuare conferimenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della società.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Piacenza.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i rapporti con la società, è quello risultante, per gli azionisti, da apposite comunicazioni inviate all'organo

amministrativo, mentre per gli amministratori, i sindaci e il revisore è quello risultante all'atto della loro nomina. E' onere degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del revisore comunicare, con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'invio da parte di ciascun azionista della predetta comunicazione si fa riferimento alla residenza degli stessi.

CAPO II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni - patrimoni destinati

Articolo 6 - Capitale e azioni

6.1. Il capitale sociale è di euro 1.817.124,96 (unmilioneottocentodiciassettemilacentoventiquattro virgola novantasei).

6.2 Il capitale è diviso in numero 352.156 azioni nominative del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

6.3. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Nei limiti stabiliti per legge, possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi, rispetto a quelli delle azioni già emesse, con delibera dell'assemblea.

6.4. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Articolo 7 - Obbligazioni

7.1. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili con le modalità di cui all'art. 2410 cod. civ. e nei limiti di cui all'art. 2412 cod. civ.

7.2 Il consiglio di amministrazione può deliberare l'emissione, in una o più volte, di obbligazioni convertibili.

7.3 L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dalle disposizioni dell'art. 21 del presente statuto. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune.

Articolo 8 - Trasferimento di azioni

E' consentita la cessione per atto fra vivi.

La cessione è però subordinata alla preventiva offerta in opzione agli Enti pubblici soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.

Solo nel caso che detta opzione non venga esercitata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata R.R. portante offerta, gli altri soci avranno diritto di opzione per le azioni non optate, sarà concesso loro il termine di venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata R.R. portante l'offerta.

Articolo 9 - Finanziamenti

9.1 La società potrà raccogliere presso i propri soci, nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 11 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385, quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R. e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di tempo in tempo vigenti, i fondi necessari per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

9.2 I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione al rispettivo numero di azioni possedute, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

9.3 Salvo diversa determinazione, che deve constare da atto scritto, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 10 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

10.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e segg. cod. civ.

10.2 La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto.

CAPO III

Assemblee

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea ordinaria

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- c) nomina il revisore o la società di revisione nei casi previsti dalla legge e qualora deliberi di affidare a questo ultimo il controllo contabile;
- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e, ove nominato, del revisore o della società di revisione;
- e) delibera l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art. 23 del presente statuto.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria

12.1 L'assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto;
- b) nomina, sostituisce e determina i poteri dei liquidatori;
- c) delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dall'art. 23 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto.

Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea

13.1 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 Il suddetto termine può essere esteso sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

13.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

13.4 Gli amministratori devono convocare l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

13.5 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del consiglio di amministrazione l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale. Se il consiglio di amministrazione, o in sua vece il collegio sindacale non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando anche la persona che deve presiederla.

13.6 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea e gli eventuali luoghi collegati ad esso per via telematica;
- data e ora di convocazione dell'assemblea;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- l'eventuale possibilità di esprimere il voto per corrispondenza.

13.7 L'assemblea viene convocata con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero sul quotidiano "Libertà" di Piacenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, in alternativa, a scelta del consiglio di amministrazione, con avviso da comunicare ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno

otto giorni prima dell'assemblea all'indirizzo determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto.

13.8 Nello stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, nonché la data di un'ulteriore convocazione, qualora anche la seconda andasse deserta.

13.9 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea di prima convocazione.

13.10 L'assemblea di seconda e l'assemblea di ulteriore convocazione non possono tenersi rispettivamente il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

13.11 L'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14 - Assemblea Ordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.2 L'assemblea ordinaria in seconda e in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

14.3 L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli azionisti intervenuti.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

15.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

15.2 L'assemblea straordinaria in seconda e in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Articolo 16 - Intervento in assemblea

16.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalla società controllate, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

16.2 Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; tali azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 17 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare

17.1 Sono legittimati a partecipare e a votare in assemblea i soci che esibiscono i propri titoli (o la relativa certificazione).

17.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, cod. civ., gli amministratori a seguito dell'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino iscritti.

17.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 18 - Rappresentanza del socio in assemblea

18.1 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

18.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata

con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

18.3 Se la rappresentanza è conferita ad una società o a un ente, il legale rappresentante di questo ovvero un suo dipendente o collaboratore rappresenta il socio in assemblea.

18.4 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società da questa controllate.

Articolo 19 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti, ovvero dalla persona indicata ai sensi dell'articolo 13.5 del presente statuto. Gli intervenuti in assemblea nominano, a maggioranza, un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

19.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.3 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

19.4 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 20 - Procedimento assembleare e modalità di voto

20.1 L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci collegati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della convocazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in modo adeguato gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel caso di assemblea che si svolge in luoghi contigui o distanti audio - video collegati, la riunione si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario; nel verbale dell'assemblea si darà atto delle modalità di cui sopra.

20.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate, di regola, per alzata di mano.

20.3 E' ammesso il voto per corrispondenza da esprimersi come segue:

- a) quando previsto nell'avviso di convocazione i soci possono votare per corrispondenza;
- b) le schede di voto sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, in caso contrario, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere e ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- c) la scheda di voto contiene gli estremi della riunione assembleare, le generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, della proposta di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione;
- d) sono considerati presenti i soci che abbiano inviato alla sede della società la propria scheda di voto 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea, unitamente a copia autentica di almeno un titolo azionario o alla relativa certificazione;
- e) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- f) il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;
- g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- h) il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero partecipando alla stessa.

Articolo 21 - Assemblee speciali

21.1 Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

21.2 Le disposizioni dettate dalla legge e dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria si applicano anche alle assemblee speciali.

21.3 L'assemblea speciale nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società.

21.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, del consiglio di amministrazione della società o quanto ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

21.5 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

21.6 Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ.

21.7 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 cod. civ.

CAPO IV

Amministrazione e controllo

Articolo 22 - Composizione del consiglio di amministrazione

22.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, aventi i requisiti di legge.

Gli Amministratori saranno nominati, in numero di 2 (due) su designazione della Camera di Commercio di Piacenza proprietaria di azioni e promotrice della società, mentre 1 (uno)

sarà nominato su designazione del Comune di Piacenza.

In ogni caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato su designazione della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza ed il Vice Presidente su designazione del Comune di Piacenza.

22.2 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390, codice civile.

22.3 Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 22.1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui, sommando le azioni detenute dal Comune di Piacenza e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza, queste costituiscano la maggioranza delle azioni che compongono il capitale sociale della società. In tutti i casi diversi da questi gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci.

Articolo 23 - Competenza e poteri del consiglio di amministrazione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori; essi compiono tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il compimento dei seguenti atti è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

a) vendita di immobili;

b) partecipare in società ed associazioni con Enti ed Istituti, ma sempre con responsabilità limitata alla sola quota di partecipazione;

c) rilascio di fidejussioni e garanzie sino ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Articolo 24 - Nomina e sostituzione del consiglio di amministrazione

24.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga a mancare 1 (uno) amministratore, gli altri provvedono - nel rispetto di quanto sopra in ordine alla designazione, se applicabile in relazione alle previsioni del comma 22.3 dell'articolo 22 dello statuto sociale - a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

24.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.5 Qualora vengano meno in capo agli amministratori i requisiti di legge e/o quelli previsti dal presente statuto si verifica la decadenza immediata dall'ufficio.

Articolo 25 - Presidente del consiglio di amministrazione

25.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

25.2 Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la convocazione del consiglio di amministrazione, la fissazione dell'ordine del giorno, il coordinamento dei lavori. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.

Egli, inoltre, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

25.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 26 - Deleghe

26.1 Il consiglio di amministrazione può delegare in parte le proprie attribuzioni ad uno o

più dei suoi componenti ovvero delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

26.2 Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ad esso spetta il potere di controllo e la facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

26.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, cod. civ..

26.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

26.5 Possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 27 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

27.1 Il consiglio si riunisce su richiesta del presidente, del collegio sindacale o anche di un solo componente del consiglio di amministrazione, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove.

27.2 La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con avviso da spedire, mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica. In caso di urgenza la riunione può essere convocata, con preavviso di 3 (tre) giorni, mediante lettera da spedire a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo.

27.3 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

27.4 Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

27.5 I consiglieri astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

27.6 Il consiglio può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito:

- a) al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché, di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si reputa svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario della riunione, ove richiesto.

27.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

27.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

27.9 Delle delibere delle riunioni del consiglio di amministrazione sarà redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, che dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Articolo 28 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

Articolo 29 - Compensi degli amministratori

29.1 Al consiglio di amministrazione è attribuito un compenso, in misura fissa o sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo

predeterminato azioni di futura emissione, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

29.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 30 - Collegio sindacale

30.1 Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Due di essi saranno nominati su designazione della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza e uno di questi sarà designato come Presidente del Collegio. L'altro membro effettivo, sarà designato dal Comune di Piacenza; i due membri supplenti saranno nominati dall'Assemblea.

Il secondo e il terzo periodo del presente comma si applica solo nel caso in cui, sommando le azioni detenute dal Comune di Piacenza e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza, queste costituiscano la maggioranza delle azioni che compongono il capitale sociale della società. In tutti i casi diversi da questi i sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci.

30.2 I sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

30.3 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

30.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

30.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

30.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO V

Controllo contabile

Articolo 31 - Controllo contabile

31.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

31.2 Il revisore o la società di revisione, quando incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

31.3 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

31.4 L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

31.5 Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies cod. civ.. In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

CAPO VI

Bilanci e utili

Articolo 32 - Bilancio e utili

32.1 Gli esercizi sociale si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Gli utili netti risultati da bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle azioni possedute da ciascun azionista, salvo diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

CAPO VII

Recesso

Articolo 33 - Recesso

33.1 Il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni, spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il diritto di recesso spetta ai soci, in caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater cod. civ.

Spetta altresì ai soci il diritto di recesso nel caso previsto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

33.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

33.3 Il socio esercita il recesso dalla società dandone comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata, che deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del numero delle azioni

per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Quando il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso si esercita non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il consiglio di amministrazione è tenuto comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione è pervenuta al consiglio di amministrazione. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci e le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

33.4 Il valore delle azioni da liquidare è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

33.5 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore effettuata dal consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1, cod.civ..

33.6 Nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera ovvero sia rappresentato da una delibera assunta dall'assemblea in sede totalitaria o, comunque, in ogni altro caso in cui il valore delle azioni non sia stato determinato dagli amministratori, questi ultimi sono tenuti a farlo entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di esercizio del recesso da parte del socio, rendendolo noto a tutti i soci. In tale caso, l'opposizione del socio alla determinazione del valore dovrà pervenire al consiglio di amministrazione entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione degli amministratori.

33.7 Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e deve prevedere un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta. I soci che esercitano il diritto di opzione, se ne fanno contestualmente richiesta, hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle eventuali azioni rimaste inoperte che, altrimenti, possono essere collocate dal consiglio di amministrazione anche presso terzi.

33.8 Se le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso non vengono collocate, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, esse sono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In mancanza di utili o riserve disponibili, deve essere deliberata la riduzione del capitale sociale dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2445, commi 1,2,3 e 4 cod. civ. ovvero deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 - quarter cod. civ.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

34.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

CAPO IX

Clausola di conciliazione e compromissoria

Articolo 35 - Clausola di conciliazione e arbitrato

35.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle decisioni dei soci, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della camera di conciliazione della Camera di Commercio di Piacenza, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti D. Lgs. n° 5/2003.

35.2 Ogni controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, non risolta tramite la conciliazione di cui al precedente paragrafo, entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composta da 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione di Piacenza, il quale dovrà provvedere alla nomina, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta fatta dalla parte più diligente, specificando l'arbitro che assumerà la presidenza del collegio arbitrale. La nomina fatta dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione di Piacenza sarà, dallo stesso, comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia all'organo amministrativo della società, sia ai membri nominati. Il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione di Piacenza provvederà alla sostituzione dei membri del collegio arbitrale che per qualsiasi causa si rendesse necessaria.

35.3 Nell'ipotesi in cui il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili indicato nel precedente paragrafo, non vi provveda nel termine fissato, la nomina dell'intero collegio verrà effettuata, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Piacenza, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente.

35.4 Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato, sarà la città ove è fissata la sede legale della società.

35.5 La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ove la società è iscritta.

35.6 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto ed a maggioranza.

35.7 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

35.8 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, salve diverse previsioni del presente statuto.

35.9 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

35.10 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n° 5.

35.11 La soppressione della presente clausola deve essere approvata con decisione unanime degli azionisti. Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie in prima convocazione.

Competenza giudiziaria

Articolo 36 - Foro competente

36.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, che non sia sottoponibile al procedimento arbitrale di cui al precedente articolo 35, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Firmati all'originale:

BERGONZI GIULIO - MASSIMO TOSCANI Notaio.